

Giurisprudenza

Movimentazioni su conti di terzi. Utili alle indagini sulla società

1 Ottobre 2012

I dati desunti dai rapporti finanziari intestati a persone diverse dal contribuente verificato, possono essere utilizzati per accertare i redditi della cooperativa

Thumbnail
Image not found or type unknown

In tema di indagini bancarie, i prelievi e i versamenti ingiustificati risultanti dai conti correnti intestati a persone terze legate da uno stretto rapporto con la società sottoposta a verifica, sono posti alla base dell'accertamento del maggior reddito imponibile in capo alla società stessa se l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione del conto ovvero la sostanziale riferibilità alla società accertata delle operazioni effettuate sui conti medesimi.

È fatta salva la possibilità di fornire prova contraria alla presunzione.

In tal caso, l'onere incombe sulla società, che dovrà dar prova di aver tenuto conto nelle proprie dichiarazioni fiscali dei movimenti rilevati nei conti ovvero che la loro omessa indicazione ai fini fiscali è giustificata dalla loro natura di operazioni non imponibili.

Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 15217 del 12 settembre.

Il fatto

La vicenda riguarda il ricorso proposto da una società cooperativa a cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni dal 1994 al 1996.

Gli atti impositivi scaturivano da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza in relazione a un'indagine bancaria effettuata sui conti della cooperativa e dei soci.

Dall'attività di controllo emergeva, a parere dei militari, l'inattendibilità dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali del sodalizio.

La Ctp accoglieva i ricorsi della società contribuente, annullando gli avvisi di accertamento.

Gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate erano rigettati anche in sede di Commissione tributaria regionale, i cui giudici confermavano *in toto* le pronunce di primo grado sul presupposto che i verificatori non avevano provato l’effettiva imputabilità alla cooperativa di una serie di prelevamenti effettuati tramite emissione di assegni bancari che invece, secondo la tesi del contribuente, riguardavano altre attività economiche e prelevamenti per bisogni personali.

L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso in Cassazione contro le sentenze di secondo grado. La Suprema corte, ritenendo fondati i motivi di doglianza dell’Amministrazione finanziaria, ha cassato le sentenze impugnate rinviando le cause, previamente riunite, a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale competente per un nuovo esame della controversia.

La decisione

I giudici della Corte di cassazione tornano a esprimersi in tema di legittimità dell’accertamento determinato sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, con particolare attenzione al caso, oramai sempre più frequente, dell’utilizzo di informazioni e di dati desunti da rapporti finanziari intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente verificato.

Nel caso di specie, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle risultanze del verbale redatto nel corso della verifica dalla Guardia di finanza, aveva presuntivamente rilevato come redditi sottratti a tassazione in capo alla società cooperativa i “prelevamenti” effettuati attraverso assegni emessi all’ordine dello stesso traente (la cooperativa) e depositati su conti bancari intestati al presidente e al vice-presidente.

A parere dell’ufficio, in merito a tali operazioni operava la presunzione ex articolo 32, comma 1, n. 2, Dpr 600/1973 secondo cui costituiscono maggiori ricavi o compensi anche i prelevamenti effettuati sui conti corrente, se non risultino dalle scritture contabili e il contribuente non sia in grado di indicarne l’effettivo beneficiario.

La presunzione risultava legittima poiché i conti bancari su cui erano tratti gli assegni venivano utilizzati per l’attività svolta dalla cooperativa, al pari dei conti a essa direttamente intestati, e non era stato indicato il soggetto beneficiario delle somme in oggetto.

In altre parole, l’assegno emesso all’ordine della stessa cooperativa e tratto per l’incasso a una banca presso i conti del presidente e del vice-presidente costituisce un’operazione che così strutturata non consentiva l’identificazione del soggetto effettivamente destinatario delle somme prelevate dal conto della cooperativa, considerato che tale operazione non risultava dalle scritture contabili e non erano state fornite informazioni utili in tal senso.

Con un ulteriore motivo di doglianza, inoltre, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate lamentava che i

giudici di secondo grado erano incorsi in errore allorché avevano affermato che, ai fini del recupero a tassazione dei prelevamenti, fosse l'Amministrazione a dover indicare quelli estranei all'attività economica della cooperativa, mentre tale onere incombeva sulla società contribuente.

Richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità sull'argomento, i giudici hanno affermato che, in caso di accertamento determinato sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, è legittimo utilizzare gli elementi relativi a conti intestati formalmente a soggetti terzi, quando si ha motivo di ritenere, sulla base degli elementi indiziari raccolti, che tali elementi siano *"connessi ed inerenti al reddito del contribuente"* o che i conti *"siano utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale"*.

Quanto poi alla riferibilità al contribuente sottoposto ad accertamento delle operazioni riscontrate su conti correnti di determinati soggetti terzi, è legittimo estendere le indagini bancarie in quanto, come già sostenuto in precedenti pronunce, *"lo stretto rapporto familiare, o la ristretta composizione societaria, o ancora il particolare vincolo di dipendenza o collaborazione o anche commerciale intrattenuto dal terzo con il contribuente"* costituiscono elementi indiziari rilevanti. I diritti del contribuente sono tutelati dalla possibilità, normativamente prevista, di fornire idonea prova contraria.

Nella controversia in esame, il massimo organo della giurisdizione ordinaria conferma e sostiene la tesi dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui *"i prelievi e i versamenti ingiustificati risultanti dai conti intestati al presidente, al vice-presidente e a un terzo, tutti in rapporti con la cooperativa, consentono l'applicazione della presunzione legale di accertamento del maggior reddito imponibile, fatta salva la prova contraria, gravante sulla società contribuente, di aver tenuto conto nelle dichiarazioni fiscali degli importi rilevati nei conti/depositi ovvero che la omessa indicazione è giustificata trattandosi di importi riferibili ad operazioni non imponibili"*.

Se ne deduce, pertanto, che il potere di accertamento può essere legittimamente esercitato anche attraverso l'utilizzo di dati, informazioni e notizie acquisite per mezzo di soggetti diversi da quello verso cui si leva l'obbligazione tributaria, sempreché l'Amministrazione dimostri, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione al soggetto terzo o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società accertata dei conti medesimi o anche solo di alcune operazioni.

Una volta provata tale pertinenza, l'ufficio ha terminato le incombenze a proprio carico, poiché il legislatore fiscale impone alla società contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità delle operazioni, presuntivamente di natura aziendale, alla propria attività d'impresa.

di

Emiliano Marvulli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/movimentazioni-conti-terzi-utili-alle-indagini-sulla-societa>